

EROGAZIONI LIBERALI AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Grazie all'**art. 22 della Legge 383/2000**, è stata introdotta la deducibilità fiscale per le "erogazioni liberali" a favore delle associazioni di promozione sociale, successivamente ampliata con DL 14/03/2005 n. 35 convertito dalla Legge 14/05/2005 n. 80 - art. 14 pubblicata in G.U. n. 111 del 14/05/2005 applicabile alle sole associazioni iscritte nel Registro Nazionale:

- fino a euro 2.065,83 annui (4 milioni di lire) per i contributi erogati dalle persone fisiche detraibili dall'Irpef per il 19% dell'importo della erogazione liberale, e fino a euro 1.539,47 annui (3 milioni di Lire) o al 2% del reddito di impresa dichiarato, per i contributi erogati da soggetti Ires, **se l'associazione è iscritta nei Registri Nazionale o Regionali** (art. 22 Legge 383/2000).
- fino a euro 70.000,00 annui deducibili dall'imponibile con il limite massimo del 10% del reddito imponibile per i contributi erogati sia dalle persone fisiche soggette ad Irpef che da Enti, società o associazioni soggette ad Ires, applicabile **esclusivamente se l'associazione è iscritta nel Registro Nazionale** (art.14 Legge 80/2005).

I soggetti rientranti in entrambe le fattispecie le casistiche (erogazioni a associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale), possono scegliere se applicare le agevolazioni dell'art. 22 della Legge 383/2000 oppure in alternativa le agevolazioni di cui all'art. 14 della Legge 80/2005.

Per essere fiscalmente deducibili, le Erogazioni Liberali a favore delle Associazioni di Promozione sociale:

a) devono essere fatte esclusivamente attraverso Assegno o Bonifico Bancario, o attraverso versamento sul c.c. postale della pro loco, o con altro tipo di versamento che sia possibile rintracciare e documentare (es. carta di credito). Se l'erogazione è fatta in contanti non è detraibile.

b) deve essere rilasciato all'elargitore una apposita ricevuta (o attestato) su cui devono essere indicati anche gli estremi per identificare fiscalmente il soggetto erogante. Una copia della ricevuta rilasciata deve essere conservata dalla Associazione per almeno tre anni (comma 2 art. 4 Legge 383/2000).

Le Pro Loco associate all'Unpli, costituite da almeno un anno, che svolgano attività e che hanno lo Statuto contenente tutte le clausole obbligatorie previste dall'art. 3 della Legge 383/2000, possono diventare Associazioni di Promozione Sociale attraverso l'Unpli, già iscritta con il numero 56 nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, inviando all'Unpli Nazionale, attraverso il proprio Comitato Regionale, la domanda redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Unpli, allegando la documentazione richiesta, tra cui una copia dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Verificata dall'Unpli la documentazione presentata, il Presidente Nazionale invierà alla pro loco apposita certificazione (*art. 5 del Decreto 14 Novembre 2001 n. 471 - G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002*) attestante che la pro loco, per effetto della iscrizione all'Unpli e il possesso degli altri requisiti previsti dalla Legge 383/2000, è Associazione di Promozione Sociale.

Ricevuta tale attestazione, da conservare in quanto valida sino a revoca, la pro loco è pertanto a tutti gli effetti Associazione di Promozione Sociale, indipendentemente dalla sua eventuale successiva iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della propria Regione nell'apposita categoria prevista per le associazioni già iscritte nel Registro Nazionale.

Dal ricevimento della certificazione del Presidente dell'Unpli, la pro loco può quindi iniziare a rilasciare per le erogazioni liberali la ricevuta che ha rilevanza fiscale ai sensi dell'art. 22 della Legge 383/2000, e che consentirà agli elargitori di dedurre fiscalmente, in sede di dichiarazione dei redditi, l'importo versato alla pro loco, purché il versamento sia stato fatto con assegno o bonifico bancario, o c.c. postale, escluso quindi il contante.

Per la ricevuta può essere utilizzato il fax-simile allegato, la prima parte del quale può essere personalizzata dalla pro loco una tantum, eliminando eventualmente le indicazioni relative al c.c. postale o bancario se non posseduto (almeno uno dei due è comunque necessario per poter ricevere contributi documentabili come previsto dalla normativa fiscale vigente). Sulla ricevuta va riportato il codice fiscale della pro loco, che è necessario avere, mentre per queste ricevute non è necessaria la partita iva.

Se l'importo erogato supera euro 77,47 sulla ricevuta si deve applicare una marca da bollo da euro 1,81.

Le copie delle ricevute rilasciate, numerate progressivamente a livello di anno, devono essere conservate per almeno tre anni. E' bene conservare e allegare alla ricevuta anche la documentazione di incasso.

Gli importi delle erogazioni liberali ricevute rientrano nelle entrate istituzionali, al pari delle quote associative, per cui sono escluse dal reddito imponibile della pro loco.

E' indispensabile che la pro loco, che è diventata Associazione di Promozione Sociale attraverso l'Unpli, rinnovi a inizio anno l'iscrizione all'Unpli, in quanto l'iscrizione all'Unpli è in questo caso condizione necessaria per continuare ad essere Associazione di Promozione Sociale.

Mauro Giannarelli
Responsabile Dipartimento Fisco, Siae, Statistiche

Erogazioni liberali a Onlus e terzo settore, i chiarimenti delle Entrate

La [circolare n. 39/E](#) emanata dall'Agenzia delle Entrate il 19 agosto fornisce importanti chiarimenti in merito alla deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di organismi del terzo settore, previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 35 del 2005.

Il suddetto articolo 14, rubricato "Onlus e terzo settore" è stato approvato nell'ambito del più ampio "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" recato dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 ("decreto sulla competitività"), convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

In realtà le disposizioni recate dall'articolo 14 in argomento hanno visto la luce dopo un iter lungo e complesso, la cui origine risale a un disegno di legge predisposto già nel 2001 (cosiddetto "+ dai - versi") che ha visto intervenire in materia, nel tempo, numerosi parlamentari ed esperti del settore no profit.

Con l'articolo 14 del decreto legge n. 35, il legislatore è così ulteriormente intervenuto, attraverso un sistema di deduzioni fiscali che incentiva l'erogazione di liberalità, a sostegno dell'attività di enti con particolare rilevanza sociale, quali Onlus, associazioni di promozione sociale, enti che operano nel settore dei beni culturali, università ed enti di ricerca.

Si riporta, di seguito, una breve sintesi delle novità introdotte dall'articolo 14 del decreto legge n. 35 del 2005, in considerazione dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Soggetti erogatori e soggetti beneficiari delle liberalità

Il comma 1 dell'articolo 14 prevede che il beneficio fiscale della deducibilità dal reddito è fruibile da tutte le tipologie di contribuenti:

- persone fisiche soggette all'Irpef
- enti soggetti all'Ires (individuati dall'articolo 73 del Tuir),
- che effettuino erogazioni liberali a favore dei soggetti del terzo settore tassativamente individuati dalla norma stessa in:
 - Onlus di cui all'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 460 del 1997 (comprese le "Onlus di diritto" di cui al comma 8 del medesimo articolo 10 e le "Onlus parziali" previste dal comma 9 del suddetto articolo 10)
 - **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 383 del 2000. Al riguardo, nella circolare è stato precisato che possono essere beneficiarie delle erogazioni, accanto alle associazioni nazionali, anche i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto, in base al comma 3 della stessa legge n. 383, ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale
 - fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al Dlgs n. 42 del 2004.

Oggetto delle erogazioni liberali

Possono costituire oggetto di erogazioni liberali deducibili sia denaro che beni in natura. Non sono state incluse nell'agevolazione le erogazioni di servizi.

Nella circolare è stato precisato che le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari).

Si dovrà fare riferimento, pertanto, al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari o mercuriali e, ove possibile in relazione alla natura del bene, al valore risultante dalla stima di un perito.

In ogni caso - precisa l'Agenzia delle Entrate - il donante, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, mercuriali, perizie, eccetera), dovrà farsi rilasciare dal donatario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Limiti alla deducibilità

L'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti previsti dalla norma: 10 per cento del reddito complessivamente dichiarato dal soggetto erogatore, nella misura massima di 70mila euro annui.

Resta ferma, per l'erogante titolare di reddito d'impresa, la facoltà di applicare le disposizioni previgenti relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni previste dall'articolo 100, comma 2, del Tuir.

Modalità di erogazione delle liberalità in denaro

Nel silenzio della norma, nella circolare sono state richiamate, per analogia, le modalità previste per le erogazioni liberali a favore delle Onlus dall'articolo 15, lettera i-bis), del Tuir. Al fine della deducibilità dal reddito, l'erogazione deve pertanto essere effettuata tramite banca, ufficio postale e altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241 del 1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Non è stata ammessa, ai fini della deducibilità, in assenza di una specifica previsione normativa, l'erogazione in contanti che non fornisce sufficienti garanzie di certezza e di trasparenza delle operazioni.

Obblighi contabili a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni

Al fine di consentire la deducibilità della liberalità all'erogatore, è stabilito l'obbligo, a carico di tutti i soggetti beneficiari delle erogazioni, di tenere una complessa contabilità (scritture contabili e bilancio), a prescindere dalla natura giuridica del soggetto e dalle sue dimensioni reddituali.

Il bilancio può essere adeguatamente rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale.

Sul soggetto erogatore delle liberalità grava, pertanto, l'onere di verificare l'adempimento di tali obblighi contabili da parte del beneficiario.

Tale previsione sembra aumentare la complessità e l'onerosità della gestione contabile a carico di quei soggetti per i quali il legislatore, in ragione delle ridotte dimensioni reddituali ovvero per le particolari modalità operative, ammette la possibilità di ricorrere a una contabilità semplificata.

Tuttavia, nella circolare è precisato che l'obbligo della complessa contabilità vale solo ai fini della deducibilità delle liberalità erogate ai sensi dell'articolo 14.

Sanzioni

Qualora il soggetto erogatore delle liberalità esponga nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1 dell'articolo 14 suddetto (appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle categorie di enti del terzo settore espressamente indicate; limiti quantitativi alla deducibilità dal reddito), la sanzione amministrativa originaria di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 471 del 1997 è maggiorata del 200 per cento. Inoltre, se il presupposto violato è quello relativo alla sussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati dallo stesso, emerge una responsabilità solidale tra il soggetto erogatore e l'ente beneficiario e i suoi amministratori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate (in aggiunta a ogni altra sanzione prevista da leggi tributarie).

Divieto di cumulo

E' fatto divieto al soggetto erogatore di cumulare le deduzioni in argomento con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge, a prescindere dall'importo delle liberalità erogate. Pertanto, se tale soggetto usufruisce delle deduzioni previste dal comma 1 dell'articolo 14, non potrà usufruire per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1, di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative.

In particolare, qualora il titolare di reddito d'impresa, in applicazione della disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 14 ("resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del Tuir") effettui liberalità a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge n. 35, sia nell'articolo 100, comma 2, del Tuir, lo stesso ha la facoltà di applicare, in alternativa, l'una o l'altra disposizione nel rispetto delle relative condizioni. La scelta effettuata deve rimanere ferma per tutto il periodo d'imposta.

**ATTESTAZIONE E RICEVUTA PER EROGAZIONE LIBERALE IN DENARO AD
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

(art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con Legge 80/2005)

| | |
|--|--|
| Associazione _____ <small>(indicare la denominazione come è riportata nello Statuto)</small> | |
| Sede Sociale in _____ Via _____ | |
| Tel. e Fax _____ Codice Fiscale _____ | |
| C.C.Postale _____ | |
| C.C. Bancario: CIN _____ ABI _____ CAB _____ n° _____ | |
| Iscritta con il n.ro 56 nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 5 del Decreto 14 Novembre 2001 n. 471 (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002) come Affiliata all'UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia – iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero 56 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre 2002) | |

| |
|---|
| Ricevuta n° _____ del _____ per contributi, donazioni e oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche in favore dell'Associazione. - Erogazione detraibile, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 917/86, per le persone fisiche ; - Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 100 comma 2 lettera h) del D.P.R. 917/86, per le imprese Oppure, in alternativa: - Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 14 della L. 80/05, per le persone fisiche e per le imprese |
|---|

L'Associazione _____
nella persona del suo Legale Rappresentante _____

dichiara di aver ricevuto

Euro _____ (_____)
(in cifre) (in lettere)

erogati da _____

(Nome e Cognome se persona fisica - Ragione sociale se Società o soggetto Ires)

nato a _____ il _____
(se persona fisica)

residente/con sede in Comune di _____

Indirizzo _____

C.Fiscale o P. Iva _____

A mezzo:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Assegno bancario non trasferibile | <input type="checkbox"/> Assegno circolare non trasferibile |
| <input type="checkbox"/> Bonifico Bancario | <input type="checkbox"/> Bonifico Postale |
| <input type="checkbox"/> Versamento bollettino di C.C. Postale | <input type="checkbox"/> Carta Credito |

_____, _____
(località) (data)

firma e timbro

(Marca da bollo da € 1,81)
(se superiore a € 77,47)